

Legge 8-8-1995 n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Pubblicato nella G.U. 16 agosto 1995 n. 190 – S.O.



Art. 2

Armonizzazione

COMMA 19

L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.